



CENTRO SERVIZI  
PER IL TERRITORIO (/it)  
Solidarietà e Sussidiarietà



Più energia  
per il volontariato



7 ore ago [Adeguamento statuti, cosa cambia dopo il 2 agosto \(/it/node/669\)](/it/node/669)

[Home \(/it\)](/it/) » [News \(/it/news\)](/it/news/) » [Adeguamento statuti, cosa cambia dopo il 2 agosto](#)

COSA CAMBIA DOPO IL 2 AGOSTO

CHIARIMENTI

ADEGUAMENTO  
STATUTI

CIRCOLARE 13

ODV, APS, ONLUS

[NEWS \(/IT/NEWS\)](/it/news/)

# Adeguamento statuti, cosa cambia dopo il 2 agosto

11 June 2019 / 0 Comments (/it/node/669/#comments)

Il termine del 2 agosto garantisce solo di poter usufruire di un regime alleggerito per i voti in assemblea. Lo chiarisce il Ministero del lavoro con la circolare 13 del 31.05.2019 ([http://www.cantiereterzosettore.it/images/phocadownload/normativa/Circolare\\_n.\\_13\\_del\\_31.05.2019\\_-\\_Adeguamenti\\_statutari\\_1.pdf](http://www.cantiereterzosettore.it/images/phocadownload/normativa/Circolare_n._13_del_31.05.2019_-_Adeguamenti_statutari_1.pdf)).

La scadenza riguarda solo la possibilità di utilizzare il regime 'alleggerito', che prevede le modalità e le maggioranze dell'assemblea ordinaria e attiene alle sole procedure per la iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore (Runts) (<http://www.cantiereterzosettore.it/riforma/vita-associativa/runts-registro-unico-nazionale-del-terzo-settore>), e quindi non ai requisiti per il mantenimento della iscrizione agli attuali registri delle organizzazioni di volontariato (Odv) (<http://www.cantiereterzosettore.it/riforma/ets-enti-del-terzo-settore/odv-organizzazioni-di-volontariato>), associazioni di promozione sociale (Aps) (<http://www.cantiereterzosettore.it/riforma/ets-enti-del-terzo-settore/aps-associazione-di-promozione-sociale>) e Onlus. Il mancato rispetto del termine ultimo previsto dalla legge, quindi, non compromette l'iscrizione agli attuali registri Odv, Aps e Onlus né al registro unico e non incide sulle agevolazioni fiscali (<http://www.cantiereterzosettore.it/riforma/fiscalita-agevolazioni>) applicabili nel periodo transitorio.

In sintesi, le modifiche statutarie riguardano tutte le organizzazioni che vogliono diventare enti del terzo settore: solo per **Odv, Aps e Onlus** è prevista la possibilità di introdurre le modifiche entro il 02/08 con un regime assembleare agevolato. Gli enti non iscritti ai registri di organizzazioni di volontariato (Odv), associazioni di promozione sociale (Aps) e Onlus, se vorranno iscriversi al Runts e nei tempi a loro più adeguati, dovranno seguire le indicazioni previste dal proprio statuto (tendenzialmente con maggioranze rinforzate).

Un chiarimento importante quello ministeriale, che scioglie uno dei nodi irrisolti del regime transitorio dell'articolo 101 comma 2, e che si aggiunge a una serie di altre precisazioni sulle modalità di iscrizione al registro unico e sugli adempimenti per gli enti con personalità giuridica (<http://www.cantiereterzosettore.it/riforma/vita-associativa/personalita-giuridica>).

### **Iscrizione al registro unico**

Come già indicato nel codice del terzo settore (<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117!vig=2019-05-03>), per gli enti come **Odv e Aps** la trasmigrazione dal registro precedente al nuovo registro unico sarà automatica. La verifica dei requisiti sarà in mano agli uffici territorialmente competenti del Runts che, una volta costituiti, avranno 180 giorni di tempo per esercitare le attività di controllo, in particolare su atto costitutivo e statuto. In questa fase di verifica, gli enti continuano ad essere considerati Aps e Odv. Se in questa fase l'ufficio territoriale dovesse sollevare l'esigenza di ulteriori modifiche statutarie, gli enti avranno tempo 60 giorni dalla notifica per provvedere alle modifiche (con le maggioranze previste da statuto) e alla trasmissione delle informazioni e documenti richiesti. L'assenza di inoltro determinerà la mancata iscrizione al registro unico.

Le amministrazioni che gestiscono i registri finora esistenti di Odv e Aps, inoltre, potranno adottare, anche prima della trasmigrazione, eventuali provvedimenti di cancellazione di enti non conformi (ad esempio, se un ente dovesse svolgere attività diverse da quelle indicate in statuto).

**Discorso diverso per le Onlus**, la cui disciplina resta in vigore fino all'applicazione delle nuove disposizioni fiscali previste dal titolo X del codice del terzo settore. Anche in seguito all'approfondimento dell'Agenzia delle Entrate e del Telefisco del febbraio 2018, la circolare precisa che le Onlus possono adeguare il proprio statuto agli indirizzi della nuova normativa entro il 2 agosto 2019 subordinando l'efficacia di tali modifiche all'entrata in vigore del nuovo regime fiscale, su cui si aspetta ancora il parere della Commissione europea. Nello statuto bisogna anche specificare che a questo termine si collega anche la cessazione delle vecchie clausole Onlus divenute incompatibili con la nuova disciplina. Per l'inserimento del Runts, inoltre, le Onlus, dovranno aspettare un apposito decreto che ne chiarisca le modalità, vista la natura eterogenea di questa qualifica e l'impossibilità di ricondurla a una specifica sezione del registro.

Si ricorda che la legge sulle Onlus (d.lgs 460/1997) resta in vigore sino alla autorizzazione della Commissione europea e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del Runts; pertanto la verifica della adeguatezza del nuovo statuto al codice del terzo settore sarà condotta dagli istituendi uffici del Runts territorialmente competenti.

#### **Enti con personalità giuridica, entro il 2 agosto la delibera assembleare**

Uno dei temi caldi della riforma è il coordinamento tra le indicazioni nazionali e le richieste degli enti locali. In molti, infatti, hanno richiesto agli enti dotati di personalità giuridica di aggiungere alle delibere assembleari anche altri adempimenti. La nota ministeriale chiarisce definitivamente questo aspetto: ciò che viene richiesto entro il 2 agosto è esclusivamente l'adozione della delibera di modifica statutaria, adeguandosi alle previsioni del codice del terzo settore.

#### **Base associativa, apertura per chi supera in corso la soglia dei 7 soci**

Ma non finiscono qui i chiarimenti del Ministero. È del 28 maggio un'altra nota (<http://www.cantiereterzosettore.it/images/phocadownload/normativa/Nota-direttoriale-prot-n-4995-del-28052019.pdf>) sempre a firma del direttore generale Alessandro Lombardi rivolta ancora una volta a Odv e Aps. Se un ente, infatti, si costituisce con un numero inferiore a 7 soci e nel tempo supera tale numero, per poter richiedere l'iscrizione al registro unico come Odv o Aps è sufficiente una delibera assembleare, approvata da un numero di associati favorevoli tale da soddisfare il requisito del numero minimo previsto dalla nuova normativa.

Nella delibera è necessario prendere atto del mancato requisito numerico al momento della costituzione, affermare o ribadire la volontà di essere Odv o Aps ai sensi della nuova normativa e dare mandato al rappresentante legale di richiedere la relativa qualificazione.

Ulteriori chiarimenti anche per quanto riguarda le deleghe: in una nota del 30 maggio (<http://www.cantiereterzosettore.it/images/phocadownload/normativa/Nota-prot-5093-del-300519-numero-deleghe-conferibile-ad-ogni-associato.pdf>) "non si ritiene che l'amministrazione preposta possa

condizionare l'accettazione di uno statuto di una piccola o piccolissima associazione alla previsione di un numero di deleghe inferiori a quello massimo consentito dalla legge". L'amministrazione in questo caso è la Regione Molise, che ha promosso il quesito, e che non può decidere autonomamente di non iscrivere al registro quelle associazioni i cui statuti prevedono un limite massimo inferiore a quello consentito dalla legge.

Non è possibile, inoltre, affidare deleghe a membri di organi amministrativi o di controllo.

*Fonte Cantiere Terzo Settore*

---

CONDIVIDI

---

([https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fwww.ciesseti.eu%2Fnode%2F669](https://www.addtoany.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ciesseti.eu%2Fnode%2F669))  
([/#facebook](#)) ([/#twitter](#))

LE GUIDE UTILI

Guide utili

**Carta dei Servizi CST 2019 (/index.php/it/node/547)**

SERVIZI (/INDEX.PHP/IT/SERVIZI) / 09 Apr 19

---

**Materiale e rassegna stampa Riforma Terzo Settore (/index.php/it/node/113)**

NEWS (/INDEX.PHP/IT/NEWS) / 28 Giu 18

---

**Tutto quello che devi sapere per costituire una nuova associazione (/index.php/it/node/75)**

SERVIZI (/INDEX.PHP/IT/SERVIZI) / 03 Giu 18



(/node/76)

FAQ: le risposte ai tuoi quesiti (/node/76)

## SOCIAL

## PARTECIPA



**CST Novara-Vco**

817 "Mi piace"

Mi piace

Condividi



**CST Novara-Vco**

2 ore fa

Un gol nel tuo cuore!

Ieri è stata una serata all'insegna della solidarietà, dello sport e dello stare insieme allo stadio Piola di Novara.

Tante le associazioni che hanno aderito all'iniziativa e le persone che hanno partecipato all'evento

Grazie a tutt\* per il sostegno e la solidarietà dimostrata a chi ogni giorno si impegna per gli altri!!!

Leggi l'articolo completo qui:

## Resta in contatto con noi

 (<https://www.facebook.com/cstnovaravco/>)

## IL CST

Il Centro Solidarietà e Sussidiarietà – Servizi per il Territorio (CST) è un' associazione di secondo livello composta da organizzazioni di volontariato con sede legale nelle province di Novara e del VCO

## NEWSLETTER

**Iscriviti alla newsletter****Iscriviti**

## LINK VOLONTARIATO

- > [www.vita.it](http://www.vita.it)
- > [www.csvnet.it](http://www.csvnet.it)
- > [CSV Piemonte](#)

## CONTATTI

Per contattare la sede legale

 Via Canuto 12, Domodossola, VB

 (+39) 0324 482657

 [info@ciesseti.eu](mailto:info@ciesseti.eu) (<mailto:info@ciesseti.eu>)

 [Privacy \(/privacy\)](/privacy)

Web concept e sviluppo by [www.longodorni.it](http://www.longodorni.it) (<http://www.longodorni.it>)

Copyright © 2018 Ciesseti Novara VCO |  [Login \(/user\)](#)

Gruppo Trecatese AMICI52 ETS ©